

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE ANNUALITÀ 2020 – ESERCIZIO 2021

2.1.1 DISABILITÀ GRAVISSIMA (MISURA B1) – REGIME ORDINARIO

<p>9. CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE:</p>	<p>Il contributo economico mensile non costituisce un intervento di sostegno al reddito in sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantite nell'area sociale, ma è corrisposto a titolo di riconoscimento dell'assistenza fornita da parte del caregiver familiare e/o a titolo di concorso alle spese sostenute per il personale di assistenza regolarmente impiegato.</p> <p>Il contributo si compone di un buono mensile con una quota fissa che può essere incrementato, in determinate condizioni e situazioni assistenziali, con ulteriori buoni mensili a quota fissa o variabile, come di seguito descritti.</p>
<p>Buono mensile a quota fissa</p>	<p>Il Buono mensile pari a euro 600,00 (quota fissa) è erogato per sostenere al proprio domicilio le persone con disabilità gravissima in termini di supporto al caregiver familiare o in caso di sua assenza (persona che vive sola al domicilio) per sostenere il personale di assistenza cioè, in particolare, per evitare situazioni di ricovero in strutture protette o residenziali. Relativamente a tale ultima situazione si precisa che il buono risulta compatibile con i sostegni di supporto alla residenzialità del Dopo di Noi come indicato nella DGR XI/3404/2020.</p> <p>Il buono a quota fissa può essere riconosciuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alla persona con disabilità gravissima non in carico ad Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali (es. CSE, CDD, CDI, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna, progetti ex l. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo); 2. alla persona con disabilità gravissima che è inserita presso un servizio diurno (es. CSE, CDD, CDI, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna, progetti ex l. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo) per un totale complessivo fino a 16 ore settimanali; 3. al minore o al maggiorenne (nel caso di conclusione del percorso scolastico ciclo secondario di secondo grado) che frequentano servizi infanzia/scuola (qualunque tempo scuola) anche se combinata con un servizio diurno (es. CSE, CDD, CDI, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna, progetti ex l. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo) ma quest'ultimo sino a un massimo di 16 ore settimanali.
<p>Buono integrativo a dimensione fissa/variabile:</p>	<p>Il buono mensile a quota fissa può essere integrato con un ulteriore buono a dimensione fissa o variabile, riconosciuto solo in presenza di specifiche caratteristiche della condizione di gravissima disabilità e/o dell'organizzazione dell'assistenza.</p>

<p>Quota di personale assistenza (integrativa variabile)</p>	<p>La quota integrativa a valore variabile può essere riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla persona con disabilità gravissima che è a casa e non è in carico a Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali; - al minore con disabilità gravissima che frequenta per un totale complessivo fino a 16 ore settimanali un servizio di infanzia, scuola e/o Unità d'offerta semiresidenziale sanitaria, sociosanitaria, sociale. <p>e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a un massimo di € 500,00 per sostenere, a titolo di rimborso, le spese del personale di assistenza regolarmente impiegato (es. badante, assistente familiare ex lr 15/2015, ASA/OSS, colf, babysitter, educatore): <ul style="list-style-type: none"> - tempo pieno euro 500,00/mese, indipendentemente se convivente o non; - part time (almeno 25 ore settimanali) euro 400,00/mese; - tra 10 ore e 24 ore settimanali euro 300,00/mese. <p>Ai fini del riconoscimento del buono integrativo per assistente personale, la verifica della spesa sostenuta è effettuata sulla base di una autocertificazione resa dal beneficiario della misura B1 ai sensi del DPR n. 445/2000 per la parte relativa alle quote di costo legate al cedolino (o alle fatture emesse dalla cooperativa/altro soggetto terzo nei confronti della famiglia), integrata periodicamente con la presentazione della quietanza relativa al pagamento dei contributi (di norma trimestralmente), fermo restando l'obbligo del controllo di almeno il 5% delle autocertificazioni prodotte dalla famiglia e depositate agli atti istruttori.</p> <p>Qualora si riscontrasse irregolarità, la quota aggiuntiva verrà sospesa e le ATS procederanno con il versamento della sola quota base sino al perfezionamento della posizione con eventuale congruaggio delle somme dovute.</p> <p>Si precisa che per il personale regolarmente impiegato si intende quello assunto direttamente dalla persona con disabilità/famiglia con regolare contratto oppure quello fornito da Ente terzo (es. cooperativa) o da operatore a prestazione professionale. Si evidenzia che sono escluse le forme di compartecipazione (es. SAD comunale).</p>
<p>Quota caregiver familiare - bisogni complessi (integrativa fissa)</p>	<p><u>In alternativa al contributo previsto per il personale regolarmente impiegato di cui sopra, e sempre alla persona con disabilità gravissima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - che è a casa e non è in carico a Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali; - al minore che frequenta per un totale complessivo fino a 16 ore settimanali un servizio di infanzia, scuola e/o Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali <p>è possibile riconoscere una quota mensile integrativa alla quota base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di € 300,00 per il caregiver familiare attivamente impegnato nell'assistenza diretta alla persona disabile, come descritto nel progetto individuale con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> ➤ presenza di bisogni complessi correlati alla situazione assistenziale delle persone con disabilità alla condizione di cui alle lettere: <ul style="list-style-type: none"> ➤ a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza; ➤ b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita

	<p>o non invasiva continuativa;</p> <p>➤ i) persona in condizione di dipendenza vitale;</p> <p>➤ assenza di personale di assistenza che sostituisce il familiare;</p> <p>Relativamente al caregiver familiare, nel progetto individuale deve essere specificata:</p> <p>➤ la sua presenza continuativa nell'arco della giornata (almeno 16 ore/die);</p> <p>➤ le attività svolte nelle diverse aree/domini (motricità, stato di coscienza, nutrizione e respirazione);</p> <p>➤ la sua capacità di assicurare l'assistenza diretta in modo adeguato, a seguito di specifico addestramento e periodica supervisione;</p>
Quota chiusura scuola (integrativa fissa)	<p>Al minore o al maggiorenne (nel caso di conclusione del percorso scolastico ciclo secondario di secondo grado) che frequentano servizi infanzia/scuola nei mesi di luglio e agosto il buono di € 600,00 è innalzato ad euro 900,00 a compensazione del maggior onere assistenziale per il caregiver familiare.</p>
Assegno per l'autonomia (quota integrativa variabile)	<p>Alle persone con disabilità gravissima, che intendono realizzare il proprio progetto di vita in autonomia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di norma maggiorenni; - la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; - senza il supporto del caregiver familiare e in assenza di familiari conviventi; - con un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato con contratto a tempo pieno; - ISEE sociosanitario sino a € 25.000,00; <p>può essere riconosciuto oltre al buono mensile del valore di euro 600,00 e al buono per il personale di assistenza regolarmente impiegato fino ad un massimo di euro 500,00 secondo quanto sopra descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un ulteriore buono sociale mensile fino ad un massimo di euro 800,00 <p>Tale importo concordato da ASST con l'Ambito, sommato al buono integrativo riconosciuto per il personale di assistenza regolarmente impiegato, di cui sopra, <u>non deve comunque eccedere l'importo totale dei costi sostenuti</u> per remunerarlo.</p> <p>Il buono fino a euro 800,00 potrà essere riconosciuto a condizione che a favore della persona sia stata sviluppata una progettualità condivisa tra Ambito e ASST.</p> <p>Nel progetto individuale vengono definiti gli interventi da sostenere e per i quali vanno altresì specificate le fondamentali caratteristiche qualificanti, compreso il grado di inserimento socio-lavorativo della persona con disabilità e gli eventuali interventi realizzati.</p> <p>Tenuto conto delle nuove indicazioni ministeriali e alla luce della esperienza maturata si avvierà una analisi in condivisione con gli Ambiti per la costruzione del nuovo programma di intervento.</p> <p>Ai fini del riconoscimento della quota integrativa per l'autonomia, la</p>

	<p>verifica della spesa sostenuta è effettuata sulla base di una autocertificazione resa dal beneficiario della misura B1 ai sensi del DPR n. 445/2000 per la parte relativa alle quote di costo legate al cedolino (o alle fatture emesse dalla cooperativa/altro soggetto terzo nei confronti della famiglia), integrata periodicamente con la presentazione della quietanza relativa al pagamento dei contributi (di norma trimestralmente), fermo restando l'obbligo del controllo di almeno il 5% delle autocertificazioni prodotte dalla famiglia e depositate agli atti istruttori.</p> <p>Qualora si riscontrasse irregolarità, la quota aggiuntiva verrà sospesa e le ATS procederanno con il versamento della sola quota base sino al perfezionamento della posizione con eventuale congruaggio delle somme dovute.</p>
--	---

2.1.2 DISABILITÀ GRAVISSIMA (MISURA B1) – INDICAZIONI VALIDE PER TUTTO IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19

STRUMENTI:	Il Buono viene riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla valutazione, così pure il Voucher sociosanitario.
Quota chiusura scuola/centri diurni	<p>In applicazione delle misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria COVID-19, nelle ipotesi di chiusura delle strutture educative, scuole e centri diurni, è riconosciuta una quota integrativa di 300,00 euro per il maggiore carico sostenuto dalla famiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al minore o al maggiorenne (nel caso di conclusione del percorso scolastico ciclo secondario di secondo grado) che frequentano servizi infanzia/scuola (qualunque tempo scuola) anche se combinata con un servizio diurno (es. CSE, CDD, CDI, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna, progetti ex l. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo) ma quest'ultimo sino a un massimo di 16 ore settimanali, <u>se riconosciuta la sola quota fissa di € 600,00;</u> - al minore disabile gravissimo inserito presso un servizio diurno per un massimo di 16 ore settimanali.